

Riunione del 17 novembre 2005

Presidente                   Avv. Antonio Ricciulli  
Componenti                Avv. Massimo Rosi  
                                  Avv. Thomas Martone

**CAF/4/2005 – Appello della Callipo Sport S.r.l. avverso la decisione del G.U.R. Calabria C.U. n. 6 del 2.11.2005 relativa alla gara Serie C/M - B n. 186 disputata il 29.10.2005 contro la Polisportiva UISP 1999.**

LA CAF

- letti gli atti ed esaminati i documenti

OSSERVA

Tutte le sanzioni irrogate dal G.U.R. con il provvedimento impugnato trovano causa e ragione nel fatto che gli atleti Francesco Argentieri e Maurizio Cannistrà - entrambi in forza al sodalizio appellante - avrebbero preso parte alla gara senza essere regolarmente tesserati

A tale riguardo, la giurisprudenza di questa Commissione ha affermato il principio secondo cui, quand'anche la posizione tesserativa irregolare di uno o più atleti sia ravvisabile *prima facie*, ovvero sulla base di elementi oggettivi e apparentemente non controversi emergenti dagli atti ufficiali in suo possesso, il G.U. può ben emettere tutti provvedimenti elencati agli artt. 8 - 9 - 10 R. Giur., ma solo dopo avere acquisito idonea e specifica informativa presso i competenti Uffici Federali (cfr. CAF C.U. n. 3 del 15.11.2004).

Nel caso di specie, non avendovi provveduto il primo giudice e sostituendosi ad esso, la CAF ha potuto accertare d'ufficio nel presente grado di appello (cfr. attestazione a firma dell'Ufficio Tesseramento FIPAV in data 16.11.2005, allegata in atti) che entrambi gli atleti in questione *“sono regolarmente tesserati con la società Callipo Sport srl dal 29.9.2005”*.

P.Q.M.

Accoglie l'appello, annullando *in toto* la decisione impugnata.

Rinvia gli atti al primo giudice affinché assumi tutti i provvedimenti connessi e conseguenti di sua competenza, disponendo in ogni caso l'omologazione della gara di Serie C/M - B n. 186 del 29.10.2005 Callipo Sport S.r.l. - Polisportiva UISP 1999 con il risultato conseguito sul campo (3-0 parz. 25-21 25-19 25-18) ed apportando le dovute modifiche alla classifica,

Dispone restituirsi la tassa di impugnazione.

F.to Il Presidente  
Avv. Antonio Ricciulli